



Le presenti Condizioni Particolari unitamente alla Nota Informativa, al Glossario, alle Norme Generali che regolano l'assicurazione e al modulo di Proposta, ove previsto, formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato o trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta a cura dell'Intermediario Uca unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso, in osservanza alle disposizioni di legge e regolamento vigenti sottoriportate.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO FASCICOLO INFORMATIVO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SOGGETTI E BENI ASSICURATI:

STUDIO PROFESSIONALE, TITOLARE, ASSOCIATI, LEGALE RAPPRESENTANTE, DIPENDENTI regolarmente assunti, PRATICANTI, ALTRI SOGGETTI DELEGATI O PREPOSTI DALLO STUDIO O COMUNQUE A CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE FUNZIONI DI RESPONSABILITA', RAPPRESENTANZA, nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto del Contraente; DIPENDENTI regolarmente assunti, SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, STAGISTI e ALTRI ADDETTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE inquadrati a norma di legge, se identificati. Sono assicurati lo STUDIO e/o FILIALI indicate in polizza e loro contenuto. Sono escluse attività collaterali e connesse, se non espressamente indicate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo premio.

L'ASSICURAZIONE È OPERANTE PER IL RISCHIO PROFESSIONI SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE DICHIARATO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E DELL'ASSICURAZIONE E SPECIFICAMENTE COMPRENDE

SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:

- DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA
- DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE, CONTENUTI nonché IMPIANTI DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza.

CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE: la garanzia è prestata a titolo di rimborso, a favore del Contraente/Assicurato che in qualità di Attore agisca per il recupero dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi, ed a condizione di accoglimento integrale delle domande/ragioni di merito fornite dallo stesso, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui l'Assicurato sia Convenuto in sede civile per richieste di risarcimento danni arrecati a terzi, l'assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta nel merito.

L'assicurazione vale per fatti conosciuti per la prima volta dall'Assicurato successivamente a 360 gg. dal perfezionamento del contratto, comprovati da data certa e documentazione scritta, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze. L'assicurazione non è operante nel caso di definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale giudiziale, e comunque, in ogni caso in cui non ricorrano le condizioni sopraesposte in punto esito del giudizio, ivi compreso il caso di rinuncia alla lite da parte del Contraente. Massimo esborso per vertenza euro 12.000, indipendentemente dal massimale assicurato, e euro 25.000 per anno assicurativo.

AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicati in polizza. Per quanto attiene le vertenze in materia di **USUCAPIONE**, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze .

VERTENZE CONTRATTUALI

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE: **RECUPERO DANNI** subiti dall'Assicurato sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. La garanzia è estesa alle vertenze di natura contrattuale con Enti Pubblici trattate avanti all'Autorità Giudiziaria Civile. **Esclusioni: controversie di lavoro con Enti Pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale** sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata, vertenze di competenza del Giudice del Lavoro.

ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI: la garanzia comprende le spese dell' Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. VII CGP -Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore-, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 – Palazzo Villa – 10123 Torino

Tel. 011.5627373 / 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - www.ucaspa.com - PEC: pecuca@legalmail.it

Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - Numero R.E.A. Torino 115282

Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984
Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994 - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del 16/7/2013
su Reg. IVASS n. 35/2010: in home page di www.ucaspa.com accesso in Area Riservata con password



ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: la garanzia è prestata per polizze stipulate dal Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della Compagnia. La garanzia vale per ogni contratto stipulato dal Contraente per il rischio assicurato.

Ai fini dell'insorgenza del sinistro per la copertura in sede di ARBITRATO E AZIONE LEGALE rileva l'inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o contestazione, manifestata e formulata dalla Compagnia di Assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 gg. dalla denuncia di sinistro.

Per quanto attiene l'Arbitrato la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato, nonché del Perito di parte, se nominato. **Qualora sia presente analogha copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio.**

La garanzia è operante per le denunce validamente presentate alla Compagnia di Assicurazione nei confronti della quale viene instaurata la vertenza o suo intermediario, decorsi 90 gg. dal perfezionamento della presente polizza.

VERTENZE CON IL CONDOMINIO per lo STUDIO e/o FILIALI di proprietà o in conduzione indicati in polizza

LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza: azioni a tutela dei diritti del conduttore escluso sfratto per morosità.

VERTENZE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti, ex art. 2094 e ss. Cod. Civ., **PRATICANTI, DIPENDENTI** regolarmente assunti, **SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, STAGISTI e ALTRI ADDETTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE** inquadrati a norma di legge, e comunque **VERTENZE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO**, intraprese dal Contraente e/o dal Soggetto variamente operante con lo Studio Professionale con rapporto di lavoro fondato su atto scritto: l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'assunzione del Soggetto coinvolto nel sinistro; la garanzia comprende altresì la DIFESA IN SEDE PENALE/AMMINISTRATIVA del Contraente Professionista/Legale Rappresentante come prevista alla apposita voce. Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. Massimale Euro 12.000 per vertenza e anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato. Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRA CONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi: se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.

Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile -in quest'ultimo caso anche ove prevista obbligatoriamente a tenore di legge- per lo specifico rischio, la Società per la difesa del Contraente-Assicurato rimborsa le Spese Legali e Peritali dell'intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza.

È fatto salvo quanto previsto all'Art. 3 TutelUNICA Professioni alla voce **CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE.**

La presente garanzia è prestata con il massimale illimitato per anno assicurativo e sino alla concorrenza di euro 12.000 per vertenza, indipendentemente dal massimale assicurato, e non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell'Assicurato.

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.



DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali. A richiesta dell'Assicurato, la Società prenderà atto dell'incarico officiato ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. Patteggiamento-.

ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da Ordini Professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto.

MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE: rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/ o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento-, nonché ammissione all'oblazione.

La garanzia è altresì prestata per i Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto.

CONDIZIONI PARTICOLARI INTEGRATIVE E/O DEROGATORIE

L'assicurazione è operante per quanto previsto dall'Art. 3 TUTELUNICA PROFESSIONI, nonché per le condizioni particolari integrative e/o derogatorie espressamente indicate per le seguenti categorie

3/1 - COPERTURA RISCHIO PROFESSIONALE, ESCLUSO CONDUZIONE DELLO STUDIO: l'assicurazione è operante per quanto previsto dall'Art. 3 TutelUNICA Professioni e **non comprende i rischi relativi alla Conduzione, Proprietà dello Studio.**

3/2 - AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, QUADRI CON MANSIONI DI IMPRESE PRIVATE - polizze stipulate individualmente: l'Assicurazione è prestata **come disciplinata all'art. 3 TUTELUNICA PROFESSIONI**, per l'attività esercitata dal Contraente-Assicurato **nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell'Azienda** che è considerata terzo.

3/3 AMMINISTRATORE DI CONDOMINI: la garanzia è prestata a favore dell'Amministratore di Condominio, suoi dipendenti e addetti in conseguenza di fatti connessi allo svolgimento della Sua attività.

VERTENZE CON I CONDOMINI AMMINISTRATI: la garanzia comprende le azioni legali per il recupero delle Sue competenze nei confronti dei Condomini amministrati.

3/A TUTELA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA: la copertura è prestata alle condizioni previste esclusivamente per la **DIFESA IN SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA** degli Assicurati nelle materie e per le imputazioni di cui alla sezione -Sede Penale e Amministrativa- del rischio assicurato con la presente polizza, compresi Illeciti amministrativi.

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Oltre a quanto indicato nelle Esclusioni Generali, la garanzia non è prestata per vertenze relative a cessione-acquisto dello Studio Professionale, controversie tra il Legale Rappresentante, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi Rappresentativi, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti della circolazione. Controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato), azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e azioni di Responsabilità promosse dalla Corte dei Conti sia come invito a dedurre che per procedimenti giudiziari, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata; controversie di lavoro con enti pubblici e con il servizio sanitario nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata.

ESTENSIONI FACOLTATIVE APPLICABILI ALLA GARANZIA Art. 3 TUTELUNICA PROFESSIONI

se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprappremio



A) MASSIMALE - La garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento indicato sul frontespizio di polizza.

La garanzia per massimali superiori a Euro 50.000 viene prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato

B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili, penali e amministrativi nel rispetto delle modalità e termini oggetto della presente polizza, trattati avanti l'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e S. Marino. Qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso l'Organo Giurisdizionale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le Spese Legali occorrenti anche per l'Avvocato Domiciliatario. **La garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento pari a 1/4 del massimale assicurato, e sino ad un massimo di euro 5.000. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale e le spese di trasferta.**

C) AMBITO TERRITORIALE EUROPEO PER VERTENZE CONTRATTUALI - La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi UE, Svizzera, Vaticano, S. Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra e che in caso di giudizio sono trattate avanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. **All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio in ambito territoriale equipollente al Distretto di Corte d'Appello del Paese ove viene trattato il Giudizio. Esclusioni: SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO, RECUPERO CREDITI.**

F) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE - La garanzia è estesa al pagamento delle Spese Legali necessarie per il Recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale sia non inferiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino ed è prestata per n° 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza. L'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione in copia occorrente per l'attivazione della procedura bonaria di recupero del credito (titolo, eventuali diffide, motivazioni dell'insolvenza, contestazioni del debitore, ecc...). Al termine della trattazione la Società fornirà all'Assicurato copia di tutta la documentazione correlata da una relazione circa l'attività esperita, nonché le considerazioni sul debitore. **La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.** La Società non è responsabile dell'esito della trattativa stragiudiziale del credito che comunque non viene ceduto a UCA.

G) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE - La garanzia è estesa al pagamento delle Spese Legali necessarie per il Recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale contestato sia superiore a Euro 1.000 e sino a euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino, ed è prestata per n° 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza. La Società conferirà incarico al Legale liberamente scelto dall'Assicurato nel Distretto di Corte d'Appello competente in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, per lo svolgimento dell'attività di recupero. **La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.** Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a due successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito.

In caso di mancato recupero o di disaccordo con la Società circa la possibilità di recupero del credito, l'Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura. **Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato dalla Società entro 360 giorni dall'inizio autonomo dell'azione, la Società sarà tenuta a rimborsare le Spese Legali sostenute e non recuperate per la fase giudiziale entro il massimale di Euro 5000 per vertenze, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle Spese Legali.**

H) CONTROVERSIE DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione. **L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore.** In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. **Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza, azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e Azione di Responsabilità promossa dalla Corte dei Conti.**

L) COMPONENTI DI COLLEGIO SINDACALE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE DI ORDINI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA - La garanzia è estesa alle persone assicurate se identificate nell'esercizio delle funzioni inerenti le cariche sopracitate.